

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

RICORRENTE: Avv. RUGGERI Francesco Vincenzo, nato a Messina il 24.07.1969 e residente in S. Pier Niceto (ME), Corso Italia m. 285, codice fiscale: RGG FNC 69L24 F158U, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*; **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*; **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

Il ricorrente è un'aspirante docente in possesso della **Laurea in Giurisprudenza**, conseguita il 07.07.1998 presso l'Università degli Studi di Messina, con votazione 90 /110 (**Doc.1**), **titolo idoneo** alla docenza sulla **classe di concorso A046**, nonché dei **24 crediti formativi (CFU)** - relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – conseguiti presso Università Telematica E-Campus di Messina (si allega attestato **Doc.2**).

Sulla base dei predetti titoli, in data 21.05.2022 port. N. 7165513 (**Doc.3**), l'istante **presentava** attraverso l'apposita sezione dedicata "*istanze on-line*", **domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Messina** per il biennio



2022/2023 e 2023/2024, indicando vari istituti scolastici facenti parte della provincia di Messina e relativa alla classe di concorso A046 – Scienze Giuridiche – Economiche, Scuola Secondaria di II grado.

In particolare, lo stesso - in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore che ha limitato l'accesso alla I fascia delle GPS e alla II fascia della graduatorie d'istituto solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento – è stato inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Messina e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze in relazione alla seguente classe di concorso: A046 – Scienze Giuridiche – Economiche, alla posizione 907 con punti 19,00 (scuola II grado), così come risulta dalla graduatoria (**Doc. 4 pag. 107**) pubblicata sull'ATP di Messina prot. n. 16606 del 29.07.2022 (**Doc.5**), oltre alla III fascia delle graduatorie di istituto.

Tuttavia, l'amministrazione statale con l'O.M. n. 112/22 (che richiama in toto la precedente O.M. n.60/2020), nonché con la tabella di valutazione dei titoli ivi allegata (A/3) "*tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

La piattaforma online non ha permesso, infatti, al docente Ruggeri, nonostante il **possesso del diploma, della laurea e dei 24 CFU**, di potersi iscrivere nella prima fascia delle GPS costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia e ciò contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per completezza, occorre rilevare che i modelli predisposti dall'amministrazione scolastica per l'inoltro delle istanze in questione prevedono la spunta della casella relativa al possesso di un



“titolo di abilitazione o idoneità” da inserire obbligatoriamente nella dichiarazione dei titoli di accesso, ma l’elenco ivi riportato - che rimanda alla lett. A della tabella di valutazione A allegata al D.M. n. 374/2017 - non contempla espressamente la laurea e i 24 CFU, sicché - secondo l’interpretazione fornita dal MIUR - non è consentito a chi possiede tali titoli presentare le domande (cartacee) di inserimento nell’elenco aggiuntivo e di precedenza (online) per mancanza di un titolo di abilitazione all’insegnamento.

DIRITTO

L’O.M. n. 60 /2020 (per il biennio 2020-2022) e l’O.M. n. 112/2022 (per il biennio 2022-24 che altro non è se non un “copia ed incolla” della precedente Ordinanza) **si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore** di cui alla **Legge 107/2015** c.d. “**Buona Scuola**” laddove, all’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsto e delineato anche **dal successivo D.Lgs. n. 59/2017**; nello specifico, la norma afferma espressamente che “*a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*”.

In conformità alla legge delega, il D.Lgs n. 59/2017 ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l’abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ed, alternativamente, **la laurea col conseguimento dei 24 crediti formativi universitari in specifiche materie psico-antro-pedagogiche**, statuendo così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea / 24 CFU.



In sintesi, detto possesso (laurea + 24 CFU) costituisce: ‘ *titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici....*’ (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

Il legislatore ha, quindi, chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’Allegato A del DM 616/2017 ovvero l’espletamento di tre anni di servizio.

E’ di palmare evidenza, quindi, che detta normativa di fonte secondaria (O.M. n. 60/20 e/o O.M. n.112/22) si pone in aperto contrasto con la normativa primaria (L. 107/15 art. 1 comma 110) che ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU.

Purtroppo, nonostante il superiore dato normativo, l’amministrazione scolastica continua a considerare il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea, titoli validi solo per l’accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo agli stessi, erroneamente ed illegittimamente, valore abilitante.

Ciò, sulla base di quanto indicato all’art. 3 comma 9 della suddetta O.M. n. 112/2022 che richiama, a sua volta, l’art. 3 comma 6 della precedente O.M. n. 60 del 10.7.2020, secondo cui: “*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:



- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.*

Riepilogando, sulla base della suddetta O.M. n. 60 del 10.7.2020 possono comparire nelle GPS:

a) di prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)

b) di seconda fascia i docenti:

- in possesso di laurea + **24 CFU** o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente ed uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017);

b) precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Alla luce di quanto sopra, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, il Ministero ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

In definitiva, avendo la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu, non può mettersi in dubbio che il ricorrente - essendo in possesso sia della laurea che dei 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche - vanta un titolo dal valore abilitante e ciò secondo quanto statuito dall'art. 5 D.Lgs 59/2017 e dalla Legge 107/2015 art. 1, comma 110.



I diversi Tribunali investiti della questione in maniera conforme si sono pronunciati in senso favorevole.

A sostegno delle superiori argomentazioni, si richiamano pronunce emesse tutte da codesto Tribunale adito ed, in particolare:

recentissima ordinanza di accoglimento n. 17053/2022, emessa in data 21.07.2022 dalla Dott.ssa Totaro (Doc. 6) e sentenza n. 721/22 del 05.04.2022 emessa dalla Dott.ssa L. Romeo (Doc.7), in casi analoghi patrocinati dal sottoscritto avvocato.

Si richiama, inoltre, l'Ordinanza del 22.12.2020, Giudice Dott.ssa Bellino che sul punto statuisce “ *Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.*

E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento



graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario.

*E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, **richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019)** che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).*

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”

Ed ancora, dello stesso tenore **l'Ordinanza del Giudice Dott.ssa La Face del 07.09.2021 ed ancora l'ordinanza del 18.10.2021 del Giudice Dott.ssa Bonanzinga.**



E poi l'**ordinanza del 19.08.2021** emessa sempre da codesto Tribunale che, nell'ambito del procedimento RG n. 2573/2021, ha statuito quanto segue: *“in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047”* ed ancora il ricorrente ha diritto ad essere *“inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047.....; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3^ alla 2^ fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”*.

Ed ancora, anche il **Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2823/2019** pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque*



sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019**, ha affermato il medesimo principio statuendo espressamente: *"... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost."*

Sotto altro profilo, l'amministrazione statale con l'**O.M. n. 112/22** (che richiama in toto la precedente O.M. n.60/2020), nonché con la tabella di valutazione dei titoli ivi allegata (A/5) *"tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto



ad essere inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

In particolare, l'art. 3 della suindicata Ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinti per classi di concorso in tre fasce: “ **a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;** b) *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.”*



Ed ancora l'art. 11 dispone che, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce: “a) *la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia*; **b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4**; c) *la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.*”

Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE

Sotto altro profilo, la condotta dall'amministrazione scolastica si pone in contrasto anche con la normativa comunitaria.

La Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 1, afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al “*possesso di determinate qualifiche professionali*”. Dette “*qualifiche professionali*” sono definite dalla stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), come “*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale*”; e, all'art. 11 lett. e), come “*un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari*”.



Ciò significa che laddove è stata conseguita una “*qualifica professionale*”, la stessa è sufficiente a consentire l’accesso alla professione di insegnante (v. ancora l’art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36).

In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell’ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Ed invece, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Sul punto si richiama la suindicata sentenza n. 1285/2022 di codesto Tribunale, laddove afferma “*...è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2 comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6 fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).*

Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente – nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per



accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”.

Con riferimento alla sussistenza del “**fumus boni iuris**” ovvero del diritto vantato dal ricorrente ad essere inserito nelle GPS di 1° fascia ed in II fascia delle graduatorie di istituto, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.

Per quanto concerne il “periculum in mora”, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

L’attuale esclusione del ricorrente dalla I fascia delle GPS della provincia di Messina per la Scuola Secondaria di I e II grado, impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi nella classe di concorso A046 – Scienze Giuridiche – Economiche, Scuola Secondaria di II grado e così svolgere l’attività di insegnante per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitato.

Il mancato inserimento del ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per accedere alle supplenze conferite dall’Ambito territoriale di Messina e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, ha cagionato e sta cagionando allo stesso un grave danno non solo economico, ma anche la **perdita di opportunità** di occupazione all’interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, **la permanenza del medesimo in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente**, con conseguente **svilimento della propria professionalità**, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, oltre ad **incidere sulla qualità della vita del docente (Ruggeri) e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto** come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche **mezzo di**



elevazione morale per la persona e realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.

Sul punto, si ribadisce che il ricorrente si trova relegato ingiustamente in II fascia delle GPS e, quindi, in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

In definitiva, il *periculum in mora* risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe l'aspirante Ruggeri al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché l'eventuale giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 01.09.2022 (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura “irreparabile”, la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, “*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*” (**ord. 15 febbraio 2021**).



Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, “*fumus boni iuris*” e “*periculum in mora*”, per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60/2020 e dell’ordinanza n. 112/22 dei successivi decreti ministeriali in quanto illegittimi, per le motivazioni indicate in premessa, accertato il *fumus boni iuris* riguardo il diritto del ricorrente al riconoscimento di un titolo con valore abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu, nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di inserire il ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado per la provincia di Messina valide per il biennio 2022/2024 e per le successive per la classe di concorso di rispettivo interesse ovvero **A046 – Scienze Giuridiche – Economiche, Scuola Secondaria di II grado**, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d’Istituto della Provincia di Messina.
- 2) Condannare l’amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 7.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Messina- Pace del Mela, lì 01 agosto 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il docente Avv. Dott. Francesco Vincenzo Ruggeri rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS per la classe di concorso: A046 – Scienze Giuridiche – Economiche, Scuola Secondaria di II grado.

valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro;



Che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

La giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;

Nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a)** Pe quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b)** Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina - Pace del Mela, lì 01 Agosto 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

